

REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 1 – oggetto

Le norme che seguono costituiscono la disciplina generale delle entrate comunali aventi natura tributaria, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti da parte dei contribuenti.

Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del D. Legislativo n. 446/1997, nel rispetto delle norme vigenti e, in particolare, delle disposizioni del testo unico di cui alla legge n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni, dello statuto del contribuente, ed è coordinato con il regolamento comunale di contabilità.

TITOLO I

Entrate Tributarie Comunali

Art. 2 - individuazione

Le entrate tributarie comunali sono costituite dai proventi derivanti dall'applicazione dei tributi in vigore al tempo della rispettiva applicazione.

Per l'applicazione dei tributi di cui al comma 1, ove la legge non disponga altrimenti, le dichiarazioni dei contribuenti devono essere presentate su appositi moduli predisposti dal comune, o comunque conformi a questi ultimi.

Art. 3 - regolamenti specifici

Fermi restando i criteri generali stabiliti dal presente regolamento, la gestione di ogni singolo tributo può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento, in considerazione degli aspetti specifici connessi con la natura del tributo medesimo.

Art. 4 - determinazione di aliquote e tariffe

La disciplina generale dei singoli tributi è di competenza del Consiglio Comunale. Sono invece di competenza della Giunta Comunale le deliberazioni di attuazione della suddetta disciplina, con particolare riferimento alle modalità di riscossione e alla fissazione delle aliquote e delle tariffe salvo che la legge non disponga diversamente.

Le deliberazioni della Giunta comunale di cui al comma 1 devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

Salvo che la legge non disponga diversamente, qualora le deliberazioni di cui al comma 2 non vengano adottate nei termini ivi previsti, sono prorogate le aliquote e le tariffe precedentemente in vigore.

Art. 5 - agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

La disciplina generale delle agevolazioni, delle riduzioni e delle esenzioni è dettata dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singolo tributo. Sono invece di competenza della giunta comunale le deliberazioni di attuazione della suddetta disciplina.

Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma precedente prevedano la facoltà di applicare ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, queste sono applicate previa modifica della disciplina generale precedente oppure delle norme di attuazione deliberate dalla Giunta Comunale.

Titolo II

Gestione delle entrate

Art. 6 – soggetti responsabili della gestione

La responsabilità della gestione dei vari tributi comunali compete al funzionario responsabile del tributo, designato dalla Giunta Comunale.

Il funzionario responsabile provvede a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al Servizio Finanziario copia della documentazione prevista dall'art 178 del TU n. 267/2000 necessaria ai fini dell'accertamento dell'entrata, entro i dieci giorni successivi alla emissione della documentazione stessa.

Art. 7 - modalità di pagamento

In via generale, ferme restando le eventuali diverse modalità previste dalla legge o dallo specifico regolamento di ciascun tributo, qualsiasi somma di natura tributaria dovuta al comune può essere pagata, entro i termini stabiliti mediante:

- a) versamento diretto al tesoriere comunale;
- b) versamento nei conti correnti postali aperti dal comune per la riscossione dei singoli tributi ovvero sul conto corrente aperto dal comune per la riscossione di tutte le altre entrate;
- c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti e altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore del tesoriere comunale;
- d) assegno bancario, fermo restando che qualora risulti scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, secondo quanto previsto dall'art. 24 comma 39 della legge n. 449/1997. L'accettazione dell'assegno è fatta con questa riserva e per constatarne l'omesso pagamento è sufficiente, ai sensi dell'art. 45 del R.D. n. 1736/33, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione;
- e) carta di credito di istituto finanziario convenzionato con il tesoriere comunale o con l'agente della riscossione.
- f) altre forme di pagamento preventivamente approvate dalla Giunta Comunale.

Quando vengono utilizzate modalità diverse dal versamento di denaro contante al tesoriere comunale o sui conti correnti postali intestati al medesimo, i pagamenti si considerano effettuati nel giorno del versamento di tali somme nel conto di tesoreria. La Giunta

Comunale può tuttavia stabilire altri termini di validità qualora i pagamenti vengano effettuati per il tramite di soggetti diversi dall'obbligato.

Nei limiti consentiti dagli strumenti informatici utilizzati dal comune, il funzionario responsabile del tributo può disporre compensazioni fra crediti e debiti riferiti ad annualità diverse in capo al medesimo contribuente ed in relazione allo stesso tributo.

Per il pagamento di tributi la cui riscossione, sia volontaria che coattiva, sia affidata all'Agente della Riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni di cui al DPR n. 602/1973.

Il singolo versamento è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 8 – attività di riscontro

Il funzionario responsabile di ciascuna entrata gestita direttamente dal comune provvede per mezzo dell'apposito servizio all'organizzazione delle attività di controllo e di riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni, nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico del contribuente dalle leggi e dai regolamenti, compresa l'emanazione dei provvedimenti di conferimento dei poteri di contestazione e di accertamento di cui al comma 179 art. 1 legge 296/2006 nel rispetto di quanto disposto dai successivi commi 181 e 182.

Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997.

La Giunta Comunale, su proposta motivata del funzionario responsabile, può affidare nei modi di legge, a soggetti di comprovate qualità professionali ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento del tributo.

Art. 9 – attività di accertamento liquidazione e sanzionatoria

Gli atti o gli avvisi di liquidazione, di accertamento, di contestazione o di irrogazione delle sanzioni devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi che regolano i singoli tributi e dagli eventuali regolamenti comunali.

Gli atti di cui al comma 1 sono comunicati al destinatario mediante notifica effettuata dai messi comunali, dai messi notificatori nominati ai sensi del comma 159 art. 1 legge 27/12/2006 n. 296, o in alternativa, tramite il servizio postale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 10 - termini di decadenza

Gli atti o gli avvisi di cui all'art. 9 devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle altre ragioni giuridiche che li hanno determinati nei modi previsti dal comma 162 art. 1 legge 296/2006 e devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero

dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli art. 16 e 17 del decreto legislativo n. 472/1997. L'iscrizione a ruolo per il recupero coattivo deve avvenire entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di notifica dell'avviso di accertamento o di liquidazione non impugnato o della sentenza che determini in via definitiva il tributo. Entro gli stessi termini deve essere notificata l'ingiunzione di pagamento di cui al Regio decreto n. 639/1910.

Le domande di rimborso per tributi versati e non dovuti devono essere presentate a pena di decadenza entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso, ove dovuto, viene disposto entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza relativa.

Art. 11- autotutela

Il funzionario responsabile del tributo può in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, annullare totalmente o parzialmente il provvedimento tributario emesso, ove ne riscontri l'illegittimità.

Il funzionario responsabile può annullare il provvedimento, anche se divenuto definitivo, nei casi in cui riesca ad accertare che si tratta di errore di persona, di doppia imposizione, di errori di calcolo nella liquidazione del tributo, nonché di esibizione della prova di pagamenti regolarmente effettuati. Nei casi di cui sopra l'istanza di annullamento deve essere inoltrata dal contribuente entro i termini di decadenza previsti dal presente regolamento.

Oltre ai casi previsti nei commi precedenti, il funzionario responsabile può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento, qualora emerga che la coltivazione della lite non è utile per l'ente in base a valutazioni, analiticamente esposte nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:

- probabilità per il comune di soccombere con richiamo ad eventuali cause fiscali similari che si sono concluse negativamente,
- valore della lite, costo della difesa anche in termini di impegno degli uffici comunali, oneri derivanti dalla eventuale soccombenza.

Art. 12 - rappresentanza in giudizio e conciliazione giudiziale

Nelle controversie innanzi alle Commissioni Tributarie, il comune è rappresentato e difeso dal funzionario responsabile del tributo, o da altro funzionario da lui designato.

Nel caso in cui la controversia presenti particolare complessità o rilievo, il funzionario responsabile propone alla Giunta Comunale di affidare la rappresentanza e la difesa del comune a professionisti qualificati.

Il funzionario responsabile può accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale proposta dalla controparte ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del Decreto Legislativo n. 456/1992.

Art. 13 - dilazioni di pagamento

Per i debiti di natura tributaria, salva comunque, se più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali che disciplinano ogni singolo tributo, nonché delle disposizioni di cui al DPR 602/1973, possono essere concesse, a seguito di specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti appresso indicati:

- a) inesistenza di morosità relative a precedenti dilazioni o rateazioni;
- b) durata massima non superiore a trenta mesi;
- c) decadenza del beneficio concesso in caso di mancato pagamento anche di una sola rata;
- d) applicazione degli interessi previsti dal presente regolamento;
- e) le dilazioni saranno concesse senza limiti di importo minimo ai contribuenti che al momento della domanda si trovino nelle condizioni reddituali previste dalle vigenti disposizioni in materia di concessione della ulteriore detrazione Ici. L'importo di ogni singola rata mensile non potrà essere inferiore a 50,00 euro. L'istanza di rateazione dovrà essere accompagnata dalla ricevuta di versamento di un importo non inferiore a 50,00 euro. Nella stessa istanza, inoltre dovrà essere indicato il numero delle rate in cui dividere i successivi pagamenti;
- f) le dilazioni saranno concesse per importi superiori a 500,00 euro ai contribuenti che non si trovino nelle condizioni reddituali di cui alla lettera e). L'importo di ogni singola rata mensile non potrà essere inferiore a 100,00 euro. L'istanza di rateazione dovrà essere accompagnata dalla ricevuta di versamento non inferiore al 10% dell'importo complessivamente dovuto con un minimo di 100,00 euro. Nella stessa istanza dovrà essere indicato il numero delle rate in cui suddividere i successivi pagamenti.
- g) la Giunta Comunale può adeguare con apposite deliberazioni gli importi ed i limiti reddituali di cui al presente articolo.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni o rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati;

Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza applicazione di interessi.

Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni o rateazioni possono essere concesse alle condizioni e nei limiti di cui al comma 1 soltanto previo versamento di un importo corrispondente almeno al 20% delle somme complessivamente dovute e al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal comune. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo sia superiore a 10.000,00 euro è necessaria la prova della presentazione di idonea garanzia.

Art. 14 - Interessi

Gli interessi moratori e quelli sulle somme da rimborsare sono fissati dalla Giunta Comunale in misura non inferiore al tasso di interesse legale e non superiore al medesimo tasso aumentato di tre punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili fino alla data ultima per il pagamento spontaneo prevista dagli avvisi di accertamento o di liquidazione e, nel caso di riscossione coattiva per mezzo di ruolo, fino alla data di esecutività dei ruoli o della notifica

dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto n. 639/1910. Gli interessi vengono calcolati sulle somme dovute per tributi ed addizionali, non sulle somme riferite a sanzioni pecuniarie .

Nel caso di rimborso, gli interessi a favore dei contribuenti si applicano nella misura di cui al comma 1 e decorrono dalla data del versamento a favore del comune fino alla data di emissione del mandato di pagamento relativo al rimborso.

Titolo II Riscossione coattiva

Art. 15 – forme di riscossione

La riscossione coattiva dei tributi comunali avviene, di regola, attraverso le procedure previste dal DPR n. 602/1973. Qualora la procedura di riscossione coattiva sia risultata infruttuosa, la Giunta Comunale, ove ne ravvisi l'opportunità, può avvalersi della collaborazione di professionisti o di imprese abilitate al recupero anche stragiudiziale di crediti, con spese a carico dei debitori.

Qualora vi siano ragioni di convenienza, la riscossione coattiva è effettuata nelle forme stabilite dal R.D. n. 639/1910. In questi casi, la giunta comunale, ove ne ravvisi l'opportunità, può avvalersi della collaborazione di professionisti o di imprese abilitate al recupero anche stragiudiziale dei crediti, con spese a carico dei debitori.

In alternativa alla riscossione coattiva di cui ai commi precedenti, la giunta Comunale può disporre la cessione dei crediti di natura tributaria ai sensi dell'art. 76 della legge 21/11/2000 n. 342, previo esperimento di gara da tenersi fra soggetti abilitati all'accertamento e alla riscossione di entrate per conto dei comuni.

Art. 16 - procedure

Le procedure di riscossione coattiva sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente il termine assegnato per l'adempimento degli atti di cui al precedente art. 9. Tuttavia le procedure relative a somme per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione sono iniziate, nei limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti di ogni singolo tributo, nello stesso giorno della notifica degli atti di cui all'art. 9.

Art. 17 - abbandono del credito - limite minimo di rimborso

Rispetto a ciascun anno di riferimento gli uffici comunali non danno corso alle procedure di riscossione coattiva qualora il tributo da recuperare, senza considerare le sanzioni e gli interessi, non raggiunge l'importo minimo di 15 euro. Detto limite può essere modificato dalla Giunta Comunale per ragioni di economicità gestionale.

Allo stesso modo non si procede al rimborso delle somme pagate in eccesso qualora l'importo del tributo da rimborsare non raggiunga il limite di cui al comma precedente .

Gli sgravi relativi alla tariffa del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani vengono riconosciuti senza limite di importo se richiesti entro il termine ultimo previsto per il pagamento della cartella esattoriale.

Il funzionario responsabile può rinunciare al credito verso i titolari di trattamenti pensionistici minimi o nei casi di indigenza grave ed attuale, per l'importo corrispondente alle agevolazioni non richieste tempestivamente.

Art. 18 – formalità

Il presente regolamento, una volta divenuta esecutiva la deliberazione consiliare di adozione:

- sarà ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio;
- sarà inviato, unitamente alla deliberazione, al Ministero delle Finanze, ai fini dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs n. 446/1997, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale.